

## IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2007;

Vista la propria determina n. 547 del 20/09/2006, con la quale, a seguito di gara ufficiosa, si affidava la gestione dei servizi integrativi all'asilo nido di cui all'oggetto, alla Coop. Mary Poppins s.r.l. di Cattolica;

Riscontrato che la scadenza di tale contratto, in base alla vigente convenzione, è stata stabilita nel seguente modo:

- a) per il servizio Centro bambini genitori fino al 15.05.2007;
- b) per il servizio Spazio giochi accoglienza fino al 31 agosto 2007;

Dato atto che sussiste la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, il servizio di cui trattasi al

fine di non creare problemi disservizi, né ai genitori né ai bambini che fruiscono degli stessi;

Verificato che si tratta di servizi alla persona e, nel caso specifico, rivolti a una fascia di popolazione che ha particolarmente bisogno della gamma di offerta di servizi di cui in oggetto per consentire non solo la socializzazione e l'inserimento dei bambini nel centro di accoglienza ma anche la possibilità per i genitori di poter contare su un nido aperto e su uno spazio giochi accoglienza;

Riscontrato che:

- nel rispetto di quanto dispone la normativa in materia di fornitura di servizi, (a titolo esemplificativo: art. 23 della Legge n. 62/2005 e dgs n. 163/2006) occorre procedere all'individuazione del soggetto al quale affidare gli stessi, con una procedura ad evidenza pubblica, per garantire la massima partecipazione, la trasparenza, la concorrenzialità, in definitiva, il raggiungimento del pubblico interesse in modo efficace, efficiente, economico;
- per i servizi alla persona di cui trattasi occorre tenere in debita considerazione, anche l'aspetto qualitativo e di continuità al fine di garantire la stabilizzazione di "punti di riferimento", sia per i bambini che per i genitori fruitori;
- l'Amministrazione Comunale ha avviato, al proprio interno, conferendo una specifica posizione organizzativa di studio e di ricerca ad un proprio funzionario, l'esame e la ponderazione dei servizi comunali che potrebbero essere oggetto di esternalizzazione, senza tralasciare, in questa primo esame di verifica, alcun servizio e, quindi, anche quelli alla persona;
- oltre allo studio che si sta facendo all'interno di questa Amministrazione comunale, a livello provinciale si stanno valutando, prioritariamente a livello politico, forme di gestione associate ad ambiti ottimali, anche per i servizi alla persona (es. centri estivi, asili nido, servizi agli anziani, ecc...)
- in attesa delle risultanze di tale studio o di una maggiore concretezza per eventuali forme di gestione intercomunali o convenzionate a livello di ambiti territoriali ottimali, si reputa opportuno e conveniente per l'Amministrazione, anche in ragione della buona qualità del servizio prestato, prorogare la validità della convenzione vigente per consentire la continuazione del predetto servizio da parte della società attualmente gestrice, la Coop. Mary Poppins s.r.l.;

Sottolineato che:

- sussiste una differenza sostanziale tra "proroga" e "rinnovo" di un contratto, dando atto che, mentre con la proroga del termine finale di un contratto si procede ad un mero posticipo della scadenza conclusiva del rapporto contrattuale (che resta regolato nella sua fonte originaria), con il rinnovo si dà vita ad una nuova negoziazione con il medesimo soggetto affidatario ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale;
- a titolo puramente esemplificativo, si menziona la sentenza del TAR del Lazio, sez. I bis, n. 1062 in data 13/02/2006, nella quale è stato rimarcato che la distinzione nominale tra proroga e rinnovo contrattuale ha delle evidenti ricadute effettuali che rendono sostanzialmente diversi i due istituti: la proroga determina il solo effetto del differimento del termine di scadenza del rapporto, mentre il rinnovo comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, suscettibile di sfociare anche in una nuova e diversa regolamentazione di interesse tra le parti;
- l'espletamento delle attività in ambito socio educativo da parte delle società cooperative trova la sua disciplina specifica anche nella legge 381/1991;
- l'individuazione della società Coop. Mary Poppins s.r.l., nell'anno 2006 è stata fatta previo esperimento di indagine conoscitiva tra soggetti aventi analoghi requisiti ed operanti nel territorio della Provincia, come si

evinca dalla premessa dell'atto dirigenziale sopra menzionato n.547/2006;

- nella determinazione indicata dal punto precedente si dava atto espressamente che "...la presente convenzione, avente durata fino al 31/08/2007 può essere rinnovata alla sua scadenza.....";

- l'art.23 della legge Comunitaria n. 62/2005 ha abrogato espressamente l'art.6, ultima parte del II comma, della legge 537/1993 che autorizzava la P.A. a rinnovare i propri contratti, in assenza di una disposizione ad hoc, per dedurre la perdurante legittimità dell'istituto del rinnovo, dovrebbe individuarsi l'esistenza di un principio generale che consenta la rinnovabilità dei contratti nella P.A.;

- esclusa l'esistenza di un simile principio, è necessario verificare la non esistenza di un principio opposto, ossia di un principio che vieti la prosecuzione di un rapporto contrattuale con lo stesso contraente;

- per garantire la pienezza del principio di libertà di concorrenza, di gara nell'aggiudicazione degli appalti pubblici, di pubblicità, di trasparenza, di efficienza, di economicità e di buon andamento, si reputa che si debba, in via ordinaria, procedere alla scelta del contraente dopo aver attivato forme di confronto, con modalità pubbliche e oggettive, ma nel caso specifico si ritiene che, proprio per quanto evidenziato e per il fatto che si stanno studiando tutte le forme possibili di gestione dei servizi comunali e, quindi, anche dei servizi alla persona, si possa procedere ad una proroga del termine di scadenza, spostandolo di un anno;

- erroneamente nella convenzione allegata alla determinazione n. 547/06, si è parlato di rinnovo in luogo di proroga del termine finale;

- le modalità di esercizio connesso all'operatività dei due istituti è necessariamente diversa e nel caso specifico si ritiene di procedere, per i motivi sopra esposti, alla proroga per l'espletamento dei servizi di cui trattasi rispettivamente:

a) per il servizio "Centro bambini genitori" al 15/08/2008

b) per il servizio "Spazio giochi accoglienza" al 31/08/2008;

Dato atto, inoltre, che rispetto alla convenzione vigente si ritiene di dover cassare, in quanto contraria alla normativa di settore, la clausola in base alla quale si imponeva alla Coop. sociale Mary Poppins s.r.l., con sede a Cattolica in via Don Minzoni n. 57, di ...."assumere il personale educativo e ausiliario da impiegare nel servizio integrativo Centro bambini genitori e Spazio giochi accoglienza, attingendo dalla graduatoria comunale vigente e applicando il CCNL per le coop sociali....";

Specificato che il coordinamento pedagogico e a carico del Comune di Cattolica così come il progetto formazione con oneri relativi al personale della Coop;

Vista la convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Vista la legge n. 381/1991

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

## D E T E R M I N A

1)- per quanto specificato in narrativa, che si intende integralmente richiamata e fatta propria, di procedere, eccezionalmente, alla proroga fino al 31/08/2008 della durata della convenzione vigente afferente

l'affidamento dei servizi integrativi 'Centro Bambini Genitori' e 'Spazio giochi-accoglienza' alla Soc. Coop. Mary Poppins s.r.l. per l'importo onnicomprensivo di E. 69.000,00 + i.v.a. 4%= E. 71.760,00 alle condizioni previste nella convenzione depositata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) - di impegnare la spesa di euro 24.240,00 relativa alla quota parte del periodo fino al 31.12.2007, sul cap. 4630.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del bilancio 2007 - impegno n. 1243 - codice siope 1306 -;

3) - di rinviare a successivo atto l'impegno di spesa per il periodo di servizio reso nell'anno 2008;

4) - di approvare la relativa convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che viene cassata, in quanto contraria alla normativa di settore, la clausola in base alla quale si imponeva alla coop. sociale Mary poppins s.r.l. con sede a Cattolica in via Don Minzoni n. 57, di ...."assumere il personale educativo e ausiliario da impiegare nel servizio integrativo Centro bambini genitori e Spazio giochi accoglienza, attingendo dalla graduatoria comunale vigente e applicando il CCNL per le coop sociali...."

5) - di individuare nella persona del dirigente dott. Francesco Rinaldini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

6) di stabilire che il legale rappresentante della citata cooperativa sociale, sottoscriva con il Dirigente del settore P.I. la convenzione allegata alla presente determinazione, come accettazione espressa di tutto quanto ivi previsto e stabilito;

7) di dare atto che, a maggiore specificazione e per non creare problemi e disservizi, il coordinamento pedagogico è a carico del comune di Cattolica così come il progetto formazione con oneri relativi al personale a carico della Coop;

8) di precisare che si conferma, per analogia con quanto espressamente riportato nel punto 6 della vigente convenzione, l'applicazione a favore della coop Mary Poppins s.r.l., dei benefici fiscali previsti dal D.lgs n. 460/1997, in quanto soggetto ONLUS che viene esonerato dal pagamento dei diritti di segreteria e di bollo;